



Al Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante *«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»*;
- VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante *«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*, e, in particolare, l'articolo 1, con cui lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
- VISTO** l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico l'istituzione di un tavolo tecnico volto a *«procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali»*;
- VISTO** il medesimo comma 2, secondo cui il citato tavolo tecnico è costituito, tra gli altri, da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- VISTO** il decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020, nonché l'articolo 2 della citata ordinanza n. 630 del 2020, come modificata dall'ordinanza n. 663 del 2020, recante l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico al fine di fornire il necessario supporto ai soggetti preposti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- CONSIDERATO** che il citato stato di emergenza, in assenza di proroga, è cessato alla data del 1° aprile 2022 unitamente al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- RITENUTO** di dover dare attuazione al menzionato articolo 4-ter del decreto-legge n. 221 del 2021, mediante l'istituzione del citato tavolo tecnico la cui composizione tiene conto della sopraggiunta cessazione dello stato di emergenza unitamente alle attività del Comitato tecnico-scientifico

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del tavolo tecnico)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.
2. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico, ovvero da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante designato dal Ministero della salute, un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità, un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale e un rappresentante designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
3. Ai lavori del tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare, ove ritenuto opportuno, esperti delle materie trattate in seno all'adunanza.
4. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
5. Le attività di supporto tecnico-amministrativo ai lavori del tavolo tecnico sono garantite dai competenti Uffici della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, con il contributo, per i profili attinenti alla normazione tecnica, della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 le Amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma

IL MINISTRO